



COMUNE DI SINALUNGA

(Provincia di Siena)

REGOLAMENTO COMUNALE

per la determinazione e ripartizione del fondo di cui all'articolo 18
"incentivi e spese per la progettazione" comma 1 e 2 della Legge
11/02/1994 n. 109 e successive modifiche e integrazioni.
(incentivo per la redazione di Progetti di Opere e LL.PP. e Atti di Pianificazione)

Regolamento approvato con Delibera di Giunta Comunale n. _____ del _____

INDICE

- Articolo 01 - Ambito di applicazione
- Articolo 02 - Programmazione
- Articolo 03 - Costituzione del fondo
- Articolo 04 - Destinatari degli incentivi e ripartizione
- Articolo 05 - Nomina e compiti del Responsabile Unica del Procedimento
- Articolo 06 - Individuazione del gruppo di lavoro e modalità operative
- Articolo 07 - Contenuti della progettazione
- Articolo 08 - Iscrizione all'Albo professionale e assicurazione
- Articolo 09 - Termini per la prestazione
- Articolo 10 - Termini per la liquidazione del fondo relativo alla progettazione
- Articolo 11 - Termini per la liquidazione del fondo relativo agli atti di pianificazione
- Articolo 12 - Responsabilità e proprietà dei progetti
- Articolo 13 - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 1 **Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la quantificazione e la ripartizione del fondo interno costituito ai sensi dell'articolo 18, comma 1 (per opere e lavori) e 2 (per atti di pianificazione) della Legge 11/02/1994, n° 109 e successive modificazioni ed integrazioni, così come modificato dal comma 4 dell'articolo 13 della legge 17/05/1999, n° 144 ed in ultimo dall'art. 3 comma 29 della Legge n. 350 del 24 dicembre 2003 ed in relazione a quanto disposto dal D.M. n° 555 del 02.11.1999.

1.2. Le opere ed i lavori sono quelli indicati all'articolo 2 della legge n° 109/1994 in particolare:

- per progetto di lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione della legge, e successive modifiche e integrazioni, descritto all'articolo 2 della stessa legge;
- per progetti preliminare, definitivo ed esecutivo si intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4 e 5, dell'art. 16, della Legge, eventualmente integrate e modificate ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 16.

1.3. Gli atti di pianificazione sono quelli territoriali, in particolare:

- atti di pianificazione generale quali: il piano regolatore generale comunale o intercomunale e le sue revisioni, il piano urbano del traffico e i suoi aggiornamenti, il Piano Strutturale e il Regolamento Urbanistico.
- atti di pianificazione esecutiva quali: i piani di lottizzazione d'ufficio, i piani di recupero di iniziativa pubblica, i piani integrati di recupero di iniziativa pubblica o mista pubblica e privata, i piani particolareggiati, i piani per insediamenti produttivi, i piani di zona per l'edilizia economico-popolare, le localizzazioni degli interventi per l'edilizia economico-popolare alternative ai piani di zona ai sensi dell'art. 51 della Legge n° 865 del 1971 e gli altri piani urbanistici esecutivi, comunque denominati, attuativi di strumenti urbanistici generali anche in variante o in deroga a questi ultimi oltre a tutti quegli atti a contenuto normativo, quali ad esempio Regolamento Edilizio.

2. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori e agli atti di pianificazione, limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.

Articolo 2 **Programmazione**

1. Ogni anno, in occasione dell'adozione del Programma Triennale delle OO.PP. e/o del Piano Esecutivo di Gestione e/o con altri provvedimenti organizzativi della Giunta, sono specificamente stabiliti, le opere e i lavori da progettare e gli atti di pianificazione da realizzare direttamente all'interno dell'Ente, con la possibilità da parte dell'Amm.ne anche dell'indicazione dei termini temporali massimi di presentazione dei relativi elaborati e/o di aggiudicazione e/o di consegna dei lavori, in coerenza con la programmazione delle attività ed in funzione delle esigenze organizzative, gestionali ed erogative dell'Ente.

Articolo 3 **Costituzione del fondo**

1. Il Fondo interno di cui all'articolo 18, comma 1 della Legge n° 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, inerente la progettazione dei lavori, è costituito da:

a) una somma pari alla percentuale massima del 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro (inteso al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alla erogazione, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico degli Enti stessi) per il quale sia stato redatto il progetto ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 109/1994

1.2. Ai fini della quantificazione della predetta somma gli importi sono quelli posti a base di gara (ivi incluse le somme relative alla sicurezza), compresa l'eventuale redazione di perizie di variante e suppletive; nell'importo posto a base di calcolo sono compresi anche gli importi per la progettazione di opere/lavori di completamento di quelli principali, compresi acquisto di arredi ed accessori indispensabile all'uso dell'opera o comunque finalizzati alla completa funzionalità dell'opera progettata, da eseguire in economia e/o da affidare separatamente dall'appalto principale, sia se finanziati con le Somme a disposizione all'interno del quadro economico progettuale che con nuovo finanziamento aggiuntivo, purché non derivanti da errori progettuali di cui all'art. 25, comma 1 lett. d) della Legge n. 109/94 e s.m.i.;

1.3. Gli importi corrispondenti alla percentuale del 2%, applicate all'ammontare dei lavori e/o delle forniture sopraindicate a base d'asta, saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro; in sede di approvazione del progetto esecutivo o di eventuali perizie di varianti e suppletive si provvede a calcolare ed evidenziare l'ammontare complessivo del compenso; l'importo così evidenziato viene quindi approvato dall'organo competente all'approvazione dell'atto stesso;

1.4. Nell'importo posto a base di calcolo non sono comprese le somme a disposizione dell'Amministrazione per IVA, imprevisti, espropri e/o acquisizione di beni immobili ed altri oneri per l'Amministrazione.

1.5. La percentuale effettiva, nel limite massimo del 2%, è stabilita dal presente Regolamento in base a delle classi di importo come da Decreto del Ministero dei LL.PP. 02/11/10999 n. 555:

- a) per i progetti il cui importo a base d'asta è fino a €. 154.937,07 il fondo è attribuito in ragione del 2%;
- b) per i progetti il cui importo a base d'asta è compreso tra €. 154.937,07 e €. 774.685,35 il fondo è attribuito in ragione dell'1,9%;
- c) per i progetti il cui importo a base d'asta è compreso tra €. 774.685,35 e €. 4.999.302,79 il fondo è attribuito in ragione dell'1,6%;
- d) per i progetti il cui importo a base d'asta è compreso tra €. 4.999.302,79 e € 24.996.513,92 il fondo è attribuito in ragione dell'1,4%;
- e) per i progetti il cui importo a base d'asta è superiore a €. 24.996.513,92 il fondo è attribuito in ragione dell'1,3%;

1.6. Per progetti i cui importi sono indicati alle precedenti lettere b), c), d), e) del presente articolo è possibile attribuire una maggiorazione fino ad un massimo del 2% qualora si ravvisi una delle cause di complessità di seguito indicate:

a) multidisciplinarietà del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se quindi lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici (impianti - strutture - studi - prove);

b) accertamenti e indagini: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e in generale se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti, o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;

c) soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;

d) progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti.

2. Il Fondo interno di cui all'articolo 18, comma 2 della Legge n° 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, inerente la redazione di atti di pianificazione, è costituito da:

a) una somma pari alla percentuale del 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato, generale o particolareggiato, per il quale il personale del Servizio Tecnico abbia direttamente redatto il progetto od il piano.

2.2 Per le prestazioni in parola occorre far ricorso all'art. 5 della tariffa professionale degli Ingegneri ed Architetti, di cui alla Legge 2 Marzo 1949, n. 143 e successive modifiche ed integrazioni ed al Decreto Ministeriale 11 Giugno 1987, n. 233.

2.3 Il compenso valutato al netto dei rimborsi spese previsti e dei compensi a tempo, su proposta del Responsabile del Procedimento e/o del Responsabile del Servizio Tecnico, è approvato dalla Giunta Comunale con lo stesso atto di incarico della redazione dell'atto di pianificazione o atto successivo ma comunque precedente alla sua redazione, così come prima della redazione lo stesso importo verrà impegnato con Determinazione del Responsabile del Procedimento/Settore;

Articolo 4

Destinatari degli incentivi e Ripartizione del fondo

1. Gli incentivi di cui all'art. 18 comma 1 della Legge 11 Febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, inerenti la progettazione dei lavori, sono destinati e ripartiti sulla base dei criteri di cui al presente regolamento al personale appartenente ai settori tecnici del Comune di Sinalunga, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 4, punto 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, come integrata dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 2 novembre 1999 n. 555, tra:

a) il Responsabile Unico del Procedimento: dall'1% al 5%

b) i Tecnici incaricati della progettazione, della redazione del piano di sicurezza, della direzione lavori, del collaudo (tecnici che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati):

dal 55% al 74%;

c) i Collaboratori Tecnici (tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto, su disposizione dei tecnici di cui al precedente punto 2) e che, firmandoli assumono, la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale): dal 20% al 39%;

d) altri componenti del settore tecnico che hanno contribuito al progetto pur non sottoscrivendone gli elaborati: dal 5% al 10%.

1.2. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

1.3. Qualora il responsabile del procedimento coincida con il progettista, il direttore dei lavori ed il coordinatore per la sicurezza, le singole quote di competenza sono cumulate. Così come possono essere cumulate le altre quote, fino all'importo massimo del fondo, in mancanza di collaboratori tecnici e/o amministrativi o delle altre figure previste ai commi precedenti.

1.4. Le quote pari delle predette somme corrispondenti a prestazione che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amm.ne quali, fasi complete della progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva), redazione del piano di sicurezza, della direzione lavori, del collaudo, costituiscono economie;

1.5. Non rientrano nell'anzidetta fattispecie quelle prestazioni specialistiche obbligatorie occorrenti alla redazione della progettazione (indagini geologiche, geognostiche, rilievi planoaltimetrici, sondaggi ecc.) od al completamento della stessa (progettazioni impiantistiche) od ai relativi collaudi o di atti per i quali non risultano figure professionali all'interno dei Settori Tecnici;

1.6. La quota del fondo spettante al responsabile unico del procedimento e ad eventuali suoi collaboratori è dovuta in ogni caso, anche qualora l'incarico sia affidato in tutto a professionisti esterni;

in questo caso la quota varia da un minimo del 5% ad un massimo del 15% del fondo; spetta allo stesso responsabile individuare la successiva quota di ripartizione con gli eventuali collaboratori appartenenti allo stesso Settore tecnico;

2. Gli incentivi di cui all'art. 18 comma 2 della Legge 11 Febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, inerenti la redazione di atti di pianificazione sono destinati e ripartiti sulla base dei criteri di cui al presente regolamento al personale appartenente al settore tecnico del Comune di Sinalunga, tra:

a) il Responsabile del procedimento, nella quota del 07%;

b) i Tecnici che sottoscrivono l'atto, assumendone la responsabilità professionale, nella quota del 50%;

c) il rimanente personale dell'ufficio tecnico che abbia partecipato direttamente alla predisposizione e alla redazione dell'atto di pianificazione, mediante contributo intellettuale e materiale, nella quota del 33%;

d) i collaboratori diversi, interni all'ufficio tecnico, che abbiano prestato la propria opera materiale per la predisposizione, la formazione, la duplicazione o il perfezionamento formale degli atti di pianificazione e dei suoi allegati. 10%.

2.1. Nel caso in cui i ruoli di Incaricato della Redazione dell'atto di pianificazione o di regolamentazione coincidano con quello del Responsabile Unico, sarà aggiunta la quota

spettante per ogni specifico ruolo ricoperto. Così come possono essere cumulate le altre quote, fino all'importo massimo del fondo, in mancanza di collaboratori tecnici e/o amministrativi o delle altre figure previste ai commi precedenti.

2.2 La quota del fondo spettante al responsabile unico del procedimento e ad eventuali suoi collaboratori è dovuta in ogni caso, anche qualora l'incarico sia affidato in tutto a professionisti esterni; in questo caso la quota varia da un minimo del 07% ad un massimo del 15% del fondo; spetta allo stesso responsabile individuare la successiva quota di ripartizione con gli eventuali collaboratori appartenenti allo stesso Settore tecnico;

03. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'ufficio tecnico dell'amministrazione e a professionisti esterni; sono equiparati ai professionisti esterni i tecnici di altri enti locali che, in forza delle vigenti disposizioni di legge e del loro ordinamento interno, sono iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali, possono esercitare l'attività professionale a favore di enti locali diversi da quello di appartenenza e sono stati autorizzati allo scopo dalla propria amministrazione.

04. Qualora si proceda all'incarico collegiale con professionisti esterni il fondo di incentivazione, o la sua frazione in caso di incarico parziale, è ridotto mediante la moltiplicazione per il coefficiente di 0,75; in tal caso tutte le ripartizioni, i coefficienti, le variazioni e i riferimenti al fondo previsti dal regolamento si intendono rapportati e ragguagliati alla quota definita al presente comma.

05. In deroga all'articolo 7 della legge 2 marzo 1949, n. 143, all'articolo 11 della legge 2 marzo 1949 n. 144, all'articolo 6, commi secondo e terzo, della legge 1° luglio 1977, n. 404 e ad ogni altra disposizione dello stesso tenore, in caso di incarico collegiale l'onorario del professionista esterno, da determinare con apposito disciplinare ai sensi delle vigenti disposizioni, è ridotto alla metà.

06. Non è considerato incarico collegiale quello che, seppure riferito ad un lavoro pubblico unitario, consenta di distinguere le prestazioni parziali affidate all'ufficio tecnico dell'ente da quelle affidate a soggetti esterni.

07. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'ufficio tecnico dell'amministrazione e ad uno o più d'uno degli uffici tecnici di altre amministrazioni; i rapporti tra i diversi organi tecnici sono regolati da una convenzione che si attiene ai principi del presente regolamento, temperati da eventuali principi diversi desumibili dai regolamenti analoghi delle altre amministrazioni.

08. Qualora il lavoro pubblico da progettare o l'atto di pianificazione da redigere siano di interesse intercomunale per effetto di accordo di programma, conferenza di servizi o convenzione, il fondo incentivante deve essere accantonato per quote proporzionali da ciascuna delle amministrazioni locali partecipanti, in base alla convenzione o, nel silenzio di questa, in proporzione al numero degli abitanti di ciascun ente locale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente l'affidamento; ogni quota così determinata è aumentata di un quarto, qualora una o più d'una delle amministrazioni partecipanti abbia disposizioni interne incompatibili col presente comma, o in ogni caso non conforme al principio di reciprocità, la quota di fondo di

competenza di questa amministrazione, aumentata di un quarto, è devoluta esclusivamente ai propri dipendenti e ripartita ai sensi del regolamento.

09. Qualora il lavoro pubblico, ovvero l'atto di pianificazione, siano di pertinenza esclusiva di questa amministrazione, il fondo di cui al presente regolamento da erogare anche al personale degli altri enti è interamente a carico di questa amministrazione.

10. Qualora il lavoro pubblico, ovvero l'atto di pianificazione, sia di pertinenza esclusiva di altro ente pubblico, la convenzione deve prevedere l'esclusione di qualsiasi onere a carico di questa amministrazione, nonché le modalità di rimborso delle eventuali spese per l'uso di beni strumentali o di materiali di consumo di proprietà di quest'ultima e utilizzati dall'ufficio tecnico per l'esploitamento delle prestazioni convenzionate.

Articolo 5

Nomina e compiti del Responsabile Unico del Procedimento

1. Per ogni singola opera o lavoro il Dirigente/Responsabile del Servizio/Responsabile di Settore/Responsabile di Area interessato competente in materia di lavori pubblici nomina un Responsabile Unico per le fasi della progettazione - affidamento - esecuzione; qualora la nomina non sia effettuata, il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento permane al Dirigente/Responsabile del Servizio/Responsabile di Settore/Responsabile di Area competente.
2. Per ogni singolo atto di pianificazione comunque denominato il Dirigente/Responsabile del Servizio/Responsabile di Settore/Responsabile di Area competente in materia di gestione del territorio nomina un Responsabile Unico; qualora la nomina non sia effettuata il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento permane al Dirigente competente.
3. Il Responsabile Unico sarà individuato fra il personale delle strutture competenti, nell'ambito dell'organico dell'Ente, dotato di adeguata professionalità.
4. Il Responsabile Unico del Procedimento svolge la propria attività avvalendosi di collaboratori dotati di adeguata professionalità.
5. Nel caso in cui non sia possibile reperire adeguate professionalità in relazione alle caratteristiche dell'intervento, i compiti di supporto all'attività del Responsabile Unico del Procedimento, secondo quanto attestato dal Dirigente/Responsabile del Servizio/Responsabile di Settore/Responsabile di Area competente, possono essere affidati, a professionisti singoli o associati, a società di ingegneria, aventi competenze specifiche di carattere tecnico, economico - finanziario, amministrativo, organizzativo e legale. In tal caso, la quota parte delle risorse destinate al Responsabile Unico del Procedimento costituiscono economie.
6. Nel caso di un'opera o di un lavoro il Responsabile Unico del Procedimento, oltre ai compiti affidati dalla legge, con riferimento alla formulazione di proposte, elaborazione dati ed informazioni per la predisposizione del programma triennale e dell'elenco annuale e relativi aggiornamenti, ha il compito di esercitare un controllo sul rispetto delle priorità di intervento definite dall'Amministrazione, sui livelli di qualità e di prezzo, in relazione alla copertura

finanziaria e ai tempi di realizzazione previsti dal programma ed assicura, inoltre, il corretto e razionale svolgimento delle procedure.

7. Il Responsabile Unico del Procedimento può altresì identificarsi, nei casi di cui al comma precedente, nella figura professionale incaricata della progettazione, o con il Direttore Lavori, nei casi previsti dal regolamento attuativo della legge n° 109/1994.

Articolo 6

Individuazione del gruppo di lavoro e modalità operative

1. In base a quanto previsto dal Programma Triennale dei lavori pubblici e dall'Elenco annuale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del presente Regolamento e nel rispetto delle priorità individuate dalla Giunta Comunale, spetta al Dirigente/Responsabile del Servizio/Responsabile di Settore/Responsabile di Area competente in materia di lavori pubblici definire, anche con eventuale provvedimento, secondo i criteri fissati nell'articolo precedente, la composizione dei gruppi di lavoro e la distribuzione dei compiti per le varie fasi procedurali, con riferimento alle opere e ai lavori da progettare, e la relativa ripartizione del fondo.

2. Nella ripartizione dei compensi spettanti ad ogni singolo componente del gruppo di lavoro, il Dirigente/Responsabile del Servizio/Responsabile di Settore/Responsabile di Area competente dovrà tenere conto del ruolo concretamente svolto nell'attività da ogni figura professionale individuata e dei compiti affidati ad ogni dipendente incluso nel gruppo di lavoro.

3. La partecipazione alla ripartizione del fondo di personale amministrativo appartenente all'ufficio tecnico, è strettamente connessa con le funzioni che contribuiscono direttamente allo svolgimento delle fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione lavori.

4. L'attività dei gruppi viene svolta di norma durante il normale orario di lavoro.

5. Criteri corrispondenti a quelli descritti nei commi precedenti devono adottarsi per i procedimenti di redazione degli atti di pianificazione comunque denominati.

Articolo 7

Contenuto della progettazione

1. La progettazione di opere e lavori Pubblici si articola secondo tre livelli di successivi approfondimenti, in preliminare, definitivo ed esecutivo, ai sensi dell'art. 16 della Legge n° 109/94 e come dal Regolamento approvato con DPR 554/99.

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenuti nell'art. 16 sopra citato sono di norma da ritenersi necessari. Il Responsabile Unico del procedimento qualora in rapporto alla specifica tipologia ed alle dimensioni dei lavori da progettare ritenga le prescrizioni suddette sufficienti o eccessive, provvede a integrarle o a modificarle. Nell'atto di individuazione di cui all'articolo precedente dovranno comunque essere elencati anche gli elaborati necessari al lavoro da effettuarsi.

3. La redazione degli atti di pianificazione è comprensiva di tutta la documentazione prevista dalle vigenti normative nazionali e regionali. Il procedimento relativo agli atti di pianificazione si conclude con l'approvazione definitiva.

4. L'ordine di priorità per la progettazione/realizzazione delle opere pubbliche o per la redazione degli atti di pianificazione, comunque denominati, viene dato dall'Amm.ne Comunale con l'approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche e successivamente con atto del Dirigente/Responsabile del Servizio/Responsabile di Settore/Responsabile di Area competente, così come individuato nel comma 1 del precedente articolo 5.

Articolo 8

Iscrizione all'Albo professionale e assicurazione

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n° 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, i progetti o gli atti di pianificazione redatti dai competenti Settori/Servizi dell'Ente sono firmati dai dipendenti incaricati della progettazione iscritti ai relativi Albi Professionali o abilitati in base a specifiche disposizioni di legge e nei limiti previsti dagli Ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione (si veda anche l'atto di regolazione dell'autorità in data 08.11.1999).

2. L'Ente provvede alla liquidazione delle spese per l'iscrizione agli albi professionali dei dipendenti facenti parte dei gruppi di lavoro per la progettazione. L'Ente provvede altresì a stipulare, a proprio carico, adeguata polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali assunti dal personale tecnico che esercita le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento o di progettista o coordinatore alla progettazione o Direttore dei lavori o coordinatore all'esecuzione o di incaricato di redazione di atto di pianificazione comunque denominato. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.

Articolo 9

Termini per la prestazione

1. Nel provvedimento di affidamento dell'incarico possono essere previsti i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto o di atto. I termini per la direzione dei lavori e per il coordinamento per la sicurezza coincidono comunque con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli legali previsti dall'articolo 28 della Legge e dalle norme del regolamento di attuazione.

2. Tutti i termini per gli adempimenti possono essere prorogati, con provvedimento motivato, dal responsabile unico del procedimento per proroghe fino al 20 per cento del termine originario (con arrotondamento in eccesso ad un giorno), dall'organo che ha disposto l'affidamento per proroghe maggiori.

3. Tutti i termini sono computati in giorni naturali consecutivi; qualora l'ultimo giorno utile coincida con un giorno festivo ovvero con un giorno per il quale l'ente abbia adottato la chiusura degli uffici, il termine si intende automaticamente prorogato al primo giorno successivo utile. I termini decorrono sempre dalla data di comunicazione al responsabile del procedimento del conferimento dell'incarico all'ufficio tecnico dell'ente, ovvero, se successivo, dalla data nella quale sono venute meno eventuali condizioni che rendevano inattuabile l'incarico o dalla data in cui si verifica la disponibilità della documentazione preliminare necessaria per procedere all'esecuzione delle prestazioni.

4. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni e prende nota della data di inizio della decorrenza dei termini.

5. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni, se imputabili direttamente alla negligenza dei tecnici progettisti, sono applicate le penalità previste dal presente comma:

a) ritardi fino a 10 giorni: penalità pari all'1% del fondo o della sua quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo;

b) ritardi da 10 fino a 30 giorni: penalità pari al 3% del fondo, relativo alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo oltre i primi 10;

c) ritardi superiori a 30 giorni: nessuna ripartizione del fondo, o della sua quota se frazionabile in relazione alla prestazione, relativamente all'affidamento per il quale si è verificato il ritardo;

d) ritardi che hanno pregiudicato il finanziamento, che hanno costretto alla modifica dell'ordine del giorno del Consiglio comunale già convocato, che hanno causato il rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa: nessuna ripartizione del fondo, revoca delle quote di fondo eventualmente accantonate o distribuite in relazione alle fasi precedenti relative allo stesso progetto o piano per il quale si è verificato il ritardo;

e) nei casi di cui alle lettere c) e d) l'amministrazione può revocare l'incarico e affidarlo ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento, non risultate responsabili del ritardo; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati, sentiti il Responsabile del Servizio e il responsabile unico del procedimento.

6. Le penalità possono essere disapplicate solo con provvedimento motivato; sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari e il giudizio contabile per il risarcimento del danno, previsti dal vigente ordinamento.

7. Nel provvedimento di affidamento possono essere previste penalità in misura maggiore rispetto a quelle determinate al comma 1, lettere a) e b), in ogni caso mai superiore all'importo del fondo da ripartire, in relazione all'urgenza o all'importanza dell'intervento. Nel silenzio del provvedimento di affidamento le penalità si applicano nella misura e con le modalità di cui al comma 1.

Articolo 10

Termini per la liquidazione del fondo relativo alla progettazione

1. Gli importi relativi alle prestazioni di progettazione di lavori pubblici sono liquidati, con Determinazione del Responsabile del Settore relativo, in relazione alle singole quote, nel seguente modo:

- a) per il progetto preliminare, entro 30 giorni dall'esecutività della delibera di approvazione del progetto o dell'atto di programmazione che recepisce o contiene il progetto preliminare;
- b) per il progetto definitivo, entro 30 giorni dal conseguimento di tutti i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta previsti dall'ordinamento, anche da parte di amministrazioni o organi esterni all'ente;
- c) per il progetto esecutivo, entro 30 giorni dall'aggiudicazione o dall'affidamento dei lavori;
- d) per il coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di progettazione, con redazione del piano di sicurezza e del fascicolo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 494 del 1996, entro 30 giorni dall'aggiudicazione o dall'affidamento dei lavori;
- e) per il coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di esecuzione, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996, entro 30 giorni dall'approvazione del collaudo;
- f) per la direzione dei lavori e la contabilità dei medesimi, entro 30 giorni dall'approvazione del collaudo;
- g) per il collaudo, entro 30 giorni dall'approvazione del medesimo certificato.

2. Qualora il progetto preliminare o definitivo non risultino finanziati, la relativa quota spettante, può essere anticipata dal Capitolo di bilancio corrente destinato a "spese per progettazioni, perizie ecc.", capitolo, che sarà reintegrato di pari quota al finanziamento dell'opera; allo stesso capitolo sarà fatto fronte per la liquidazione della quota di fondo spettante, nel caso di progetto redatto e approvato al quale, per qualsiasi motivo, non sarà poi dato finanziamento o per il quale l'Amm.ne richiede successivamente di non dare seguito;

3. Qualora il progetto definitivo e quello esecutivo siano redatti in un unico livello, la liquidazione avviene secondo i termini del progetto esecutivo.

4. Per i soli progetti di lavori di importo stimato inferiore a 100.000 Euro, la liquidazione è fatta in un'unica soluzione ai sensi e nei termini di cui al comma 1, lettera c).

5. Qualora uno dei soggetti destinatari dell'incentivo cessi dall'impiego per qualunque causa, ovvero sia trasferito ad altra amministrazione, per qualunque causa, la liquidazione della quota di incentivo di sua competenza, eventualmente frazionata secondo i criteri del regolamento con atto del Responsabile unico del procedimento, è liquidata entro 30 giorni dalla cessazione o dal trasferimento.

Articolo 11

Termini per la liquidazione del fondo relativo agli atti di pianificazione

1. Il fondo relativo alla redazione di strumenti di pianificazione o gestione del territorio è liquidato con Determinazione del Responsabile del Settore, nel seguente modo:

- a) il 20% entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di avvio del procedimento;

Giordano De
P...

b) il 30% entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di adozione dell'atto di pianificazione e/o gestione;

c) il 30% entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione comunale di controdeduzioni alle osservazioni ovvero, se prevista dall'ordinamento, di approvazione dell'atto;

d) il saldo (20%) entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico.

2. Il fondo relativo alla redazione degli atti di pianificazione esecutiva è liquidato con Determinazione del Responsabile del Settore nel seguente modo:

a) per metà entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di adozione dell'atto di pianificazione;

b) per metà entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di approvazione dell'atto di pianificazione.

3. Nulla è dovuto per l'istruttoria delle controdeduzioni alle osservazioni e agli eventuali conseguenti adeguamenti degli elaborati.

4. Qualora uno degli eventi di cui all'art. 8 comma 1 e 9 comma 1 non si verifichi a causa di mutati orientamenti amministrativi o leggi sopravvenute, la liquidazione del fondo è disposta entro i 60 giorni successivi al verificarsi della causa di impedimento. Nel caso in cui lo stesso non si verifica a causa di un provvedimento giurisdizionale, della mancata approvazione da parte di altra autorità a ciò preposta per legge o di altro impedimento, sempre che queste cause non siano imputabili alla responsabilità del tecnico estensore o di altri destinatari del fondo, la liquidazione è disposta entro i 60 giorni successivi al verificarsi della causa di impedimento o, se questa non è accertabile con precisione, entro i 60 giorni successivi all'ultimazione della singola prestazione.

5. Nei casi di cui al precedente comma, qualora le prestazioni affidate non siano ancora concluse in tutte le loro fasi, l'amministrazione deve comunicare tempestivamente al responsabile del procedimento se intenda o meno continuare nell'attuazione del progetto o del piano; nel silenzio dell'amministrazione il responsabile del procedimento deve sollecitarne il pronunciamento e, perdurando il silenzio, l'incarico deve intendersi sospeso.

6. ~~Qualora i destinatari del fondo siano più di uno, il responsabile del procedimento nel trasmettere l'atto di liquidazione all'ufficio di ragioneria indica distintamente l'elenco dei soggetti partecipanti e, per ciascuno di essi, la somma di competenza effettiva.~~

Articolo 12 **Responsabilità e proprietà dei progetti**

1. Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici dell'ufficio tecnico che assumono la responsabilità professionale del progetto o dell'atto di pianificazione, individuati nell'atto di conferimento di cui ai precedenti articoli e che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto o dell'atto di pianificazione medesimi.

2. Il timbro, oltre a recare il titolo professionale, il nominativo e la qualifica del tecnico, l'eventuale Ordine o Collegio professionale territoriale di appartenenza e il relativo numero di iscrizione, deve recare anche l'indicazione "Comune di _____ - Ufficio tecnico".

3. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.

4. L'amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato al proprio ufficio tecnico; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti. L'amministrazione ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare al proprio ufficio tecnico i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, l'ufficio tecnico deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.

5. Per quanto non diversamente disposto dal regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d'autore.

6. Sono estranee al regolamento le prestazioni per:

- a) gli studi e le analisi di fattibilità, la formazione di elenchi o di programmi annuali o pluriennali di lavori pubblici, comunque denominati, in quanto non configurabili come atti di progettazione;
- b) la redazione dei programmi pluriennali di attuazione, in quanto non configurabili come atti di pianificazione

7. Sono altresì estranei al regolamento gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico incaricato della progettazione.

8. Sono infine estranei al regolamento i calcoli strutturali e la progettazione delle opere in cemento armato o metalliche e i calcoli per il dimensionamento e la progettazione degli impianti specialistici, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico.

9. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali di consumo o beni strumentali, sono a carico dell'Ente. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'Ordinamento interno dell'Amm.ne.

Articolo 13
Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento si applica anche ai fondi di incentivazione accantonati, ai sensi dell'art. 18 della Legge n° 109/94, antecedente la modifica intervenuta con la Legge n° 127/97 ed all'art. 13 della Legge n° 144/99e in ultimo alla Legge n. 350 del 24 dicembre 2003

2. Ai sensi del precedente comma, qualora il fondo sia già stato ripartito o ne siano state definite le modalità di ripartizione, ma non liquidato, il Regolamento si applica ai termini del pagamento:

- qualora il fondo sia stato accantonato, ma non siano stati definiti i criteri di ripartizione il regolamento si applica anche a questi;
- qualora il fondo sia stato solo previsto ma non accantonato il regolamento si applica interamente.

3. Il Regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione per un minimo di 15 giorni all'Albo Pretorio comunale successivamente all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 (e successive modifiche ed integrazioni)

Art. 18 (Incentivi e spese per la progettazione)(a) (b)

1. Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori(c). La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote pari della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'articolo 62 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.(d) (e)

2. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità ed i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto(f)(g).

2-bis. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei preliminari di progetto, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse le indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonché all'aggiornamento ed adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo sia pure anticipate dall'ente mutuatario (h).

2-ter. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego (i).

2-quater. È vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato od altre procedure diverse da quelle previste dalla presente legge (i).

NOTE

(a) Articolo modificato dall'art. 13, comma 4, Legge 17 maggio 1999, n. 144, che ha sostituito gli originari commi 1, 1-bis e 2, con gli attuali commi 1 e 2, a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. Il testo precedente la sostituzione del comma 1-bis era stato aggiunto dall'art. 6, comma 13, Legge 15 maggio 1997, n. 127 e, successivamente, modificato dallo stesso come, a sua volta, modificato dall'art. 2, comma 18, Legge 16 giugno 1998, n. 191;

(b) Rubrica sostituita dall'art. 6, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 giugno 1995, n. 216.

(c) Per la ripartizione del fondo concernente gli incentivi previsti dalle presenti disposizioni, vedi il D.M. 31 luglio 2001, n. 364. A norma dell'art. 3, comma 29, L. 24 dicembre 2003, n. 350 "I compensi che gli enti locali, ai sensi dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ripartiscono, a titolo di incentivo alla progettazione, nella misura non superiore al 2 per cento dell'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro, si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico degli enti stessi.

(d) Comma modificato dall'art. 6, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 giugno 1995, n. 216 e, successivamente, sostituito dall'art. 6, comma 13, L. 15 maggio 1997, n. 127;

(e) I regolamenti recanti norme per la ripartizione dell'incentivo economico di cui al presente comma sono stati adottati con D.M. 2 novembre 1999, n. 555, D.M. 20 aprile 2000, n. 134 e con D.M. 16 aprile 2002, n. 125.

(f) Comma modificato dall'art. 6, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 giugno 1995, n. 216.

(g) Per l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi la determinazione 25 settembre 2000, n. 43.

(h) Comma aggiunto dall'art. 6, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 giugno 1995, n. 216 e, successivamente, modificato dall'art. 9, comma 29, L. 18 novembre 1998, n. 415.

(i) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 30, L. 18 novembre 1998, n. 415.
